REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n. 106/2013

seduta del 12 dicembre 2013

Oggetto: Definizione della controversia /Vodafone Omnitel N.V.

	PRESENTI	ASSENTI
1. Giovanni Marzini – Presidente	X	
2. Alessandro Tesini	X	
3. Paolo Santin	X	

Gabriella Di Blas - segretario verbalizzante:

In riferimento all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:

IL COMITATO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 *"Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale *"il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53"*;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, *"Agcom"*), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome;

VISTA la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia"*, sottoscritta a Otranto il 10 luglio 2009 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. e);

VISTA la delibera dell'Agcom n. 173/07/CONS recante*"Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"* e il relativo Allegato A (di seguito, per brevità, *"Il Regolamento"*);

VISTA la delibera dell'Agcom n. 73/11/CONS recante *"Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481"*;

VISTA la delibera dell'Agcom n. 276/13/CONS recante *"Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettroniche"*;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. VC/9347/12, con la quale il sig. ha deferito al Co.Re.Com. FVG la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Omnitel N.V. (di seguito, per brevità, *"Vodafone"*);

VISTA la nota prot. n. VC/980/13, con la quale il Servizio di supporto alle attività del Co.Re.Com. FVG ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio dei rispettivi procedimenti istruttori finalizzati alla definizione delle deferite controversie;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig. ha deferito al Co.Re.Com. FVG la definizione della presente controversia rinnovando le doglianze e le richieste già esposte con l'istanza di conciliazione. In particolare, ha lamentato l'omessa pubblicazione della propria utenza telefonica professionale *nell'ultimo elenco telefonico delle Pagine Bianche"*, con grave pregiudizio per lo svolgimento della sua attività.

Per tale ragione l'istante ha chiesto il risarcimento del danno in misura non inferiore a 3.000,00 euro.

L'operatore convenuto, risultato assente già all'udienza di conciliazione, nulla deduceva nel corso del procedimento definitorio.

I. Motivi della decisione

L'istanza del sig. va rigettata per le seguenti ragioni.

Preliminarmente, si deve ribadire che la liquidazione del danno esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera Agcom n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, come previsto dall'articolo 19, comma 4, a mente del quale *"L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità"*. Pertanto la domanda relativa al risarcimento del danno non può trovare accoglimento in questa sede.

Anche a voler a interpretare, *"in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione"*, l'anzidetta richiesta di risarcimento danni *"come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal nomen juris indicato dalla parte"* (cfr. par. III.1.3 delle *"Linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche"*, approvate con delibera Agcom n. 276/13/CONS), non sussistono, in ogni caso, gli estremi per la liquidazione di un indennizzo a carico del gestore convenuto sulla base dei seguenti oggettivi rilievi.

Dalla disamina di quanto agli atti emerge che non sussiste alcun tracciamento di reclamo e/o segnalazione scritta dell'istante relativa all'asserita omessa pubblicazione del proprio nominativo e, comunque, antecedente all'istanza di conciliazione presentata innanzi al Co.Re.Com. FVG.

Nondimeno, si evidenzia che le affermazioni dedotte con l'istanza di conciliazione e di definizione non sono avvalorate né comprovate da alcun'altra documentazione, con ciò disattendendo l'onere probatorio prescritto dall'articolo 2697 del codice civile. Il ricorrente non ha depositato, infatti, né la copia di un contratto in essere con Vodafone né il modulo di richiesta di pubblicazione dei propri dati sulle *Pagine Bianche* né altra documentazione da cui si possa ricavare una più compiuta descrizione dei fatti.

Alla luce di quanto sopra, deve essere rigettata la richiesta del ricorrente, nulla riconoscendo in ordine alle spese di procedura;

VISTA la nota prot. VC/7001/13, con la quale è stata trasmessa al Comitato la relazione del Responsabile del Procedimento e la proposta di decisione formulata *ex* articolo 19 della delibera Agcom n. 173/07/CONS;

UDITA la relazione del Presidente

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza presentata dal sig.

2. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

3. Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del decreto legislativo n. 104 del 2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

4. La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale del

Co.Re.Com. FVG, assolvendo, in tal modo, ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

Il Direttore
Gabriella Di Blas

Il Presidente
Giovanni Marzini